



COMUNE di VIDIGULFO

PROVINCIA di PAVIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 del 30/11/2015

Oggetto:	Regolamento Comunale per l'Esercizio del Commercio su aree pubbliche ai sensi della L.R. n. 6 del 02.02.2010 - Modifiche e Approvazione.
-----------------	---

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 19 : 00 , presso questa Sede Municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione ORDINARIA in PRIMA CONVOCAZIONE in seduta PUBBLICA.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SFONDRINI PIETRO ARISTIDE	Sindaco	X	
GALBARINI ANDREA EMILIO	Consigliere	X	
LARESE POLONIN ANNA MARIA	Consigliere	X	
MODESTI VALERIO	Consigliere	X	
MAGNI IVANO	Consigliere	X	
ZALIANI FULVIO	Consigliere	X	
CONSIGLIO LUCIA	Consigliere	X	
ZAVATARELLI MARINA	Consigliere	X	
ROTA SUSANNA	Consigliere	X	
CHIOCCHETTI FABIO ANGELO	Consigliere	X	
MIGLIAVACCA RAMONA MARIA	Consigliere	X	
BERTUZZI DOMENICO	Consigliere		X
MORTARUOLO MARIO	Consigliere	X	
Totale		12	1

Assume la presidenza il Sig. ZALIANI FULVIO in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, assistito dal Segretario Comunale DOTT. ANTONIO VOLPE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Soggetta a controllo ai sensi dell'art. 126 del T.U.E.L.	N	Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000	N
--	---	---	---

Il Presidente del Consiglio introduce il punto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore al Commercio Marina Zavatarelli che illustra.

Il Presidente del Consiglio fa presente che in data 26.11.2015 sono pervenuti n. 5 emendamenti (allegato sub A).

Il Consigliere Chiocchetti illustra gli emendamenti.

Indi, il Presidente del Consiglio propone di passare alla votazione degli stessi.

Emendamento N. 1

Favorevoli n. 12 – Emendamento accolto

Emendamento N. 2

Favorevoli n. 12 – Emendamento accolto

Emendamento N. 3

Favorevoli n. 12 – Emendamento accolto

Emendamento N. 4

Favorevoli n. 12 – Emendamento accolto

Emendamento N. 5

Favorevoli n. 12 – Emendamento accolto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2010 è stato approvato il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della L. R. n. 6 del 02/02/2010;

Costatato che l'applicazione del regolamento approvato ha evidenziato in alcune parti carenze che rendono difficoltoso il lavoro degli operatori preposti alla sua applicazione, si ritiene opportuno procedere alla modifica di alcune parti e all'inserimento di nuovi capitoli come di seguito riportato:

Art. 4 - aggiunti gli ultimi due paragrafi inerenti la nomina di due rappresentanti tra i commercianti in possesso di posteggio;

Art. 12 riformulata integralmente la modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati "spunta";

Art. 13 riformulata integralmente l'iscrizione e la cancellazione del registro delle "spunte";

Art. 18 comma 1 aggiunto il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa non può essere effettuato prima di tre anni dalla data della concessione del posteggio;

Art. 20 riformulato il primo paragrafo inerente l'importo delle sanzioni per le violazioni al regolamento

Art. 23 - Nuovo capitolo - Posteggio riservato all'attività con il sistema del battitore;

Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30/11/2015 - VIDIGULFO

Art. 24 - Nuovo capitolo - Delega;

Ritenuto che ciò possa realizzare di disciplinare in modo corretto ed imparziale lo svolgimento e la partecipazione sia al mercato ambulante settimanale che alle fiere;

Vista la Legge Regionale 02 febbraio 2010 n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";

Dato atto che come previsto dalla L.R. sono stati richiesti i pareri di competenza alle associazioni più rappresentative;

Visto l'allegato parere favorevole del responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente atto reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti

Consiglieri presenti n 12

Consiglieri votanti n. 12

Favorevoli n.12

Astenuti n. 0

Contrari n. 0

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della Legge regionale n. 6 del 02.02.2010 (allegato B), composto da n. 32 articoli come integrato con gli emendamenti approvati.

COMUNE DI VIDIGULFO
Provincia di Pavia

OGGETTO: Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della L. R. n. 6 del 02.02.2010 – Modifiche e Approvazione

Il Responsabile del Servizio III

Visto l'art.49 comma 1 del TUEL, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto comunale vigente;

Letta la proposta di delibera indicata in oggetto;

ESPRIME

Parere favorevole sulla regolarità tecnica

Il presente parere sarà inserito nella deliberazione della quale forma parte integrante.

Vidigulfo 23/11/2015

Il Responsabile del Servizio III
(Bossolei Dr. Fabrizio)



Allegato A)



LISTA CIVICA PER IL BENE DI VIDIGULFO

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2015

Emendamenti ex art.28 Regolamento Consiglio Comunale

Deliberazione "Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche ai sensi della L.R. n.6 del 2/2/2010"

C.A. Presidente del Consiglio Comunale

Vidigulfo, 26 novembre 2015

Con riferimento alla deliberazione in oggetto ed al testo pervenuto in allegato alla convocazione del Consiglio Comunale del 30/11 p.v., siamo a presentare i seguenti emendamenti:

1. Esistono due titoli I rubricati entrambi "Disposizioni generali" e di conseguenza si sovrappongono i rispettivi articoli 1 e 2. Occorre, per evitare confusione o malintesi interpretativi, rinumerare i titoli dal secondo in avanti e variare la denominazione del titolo I (si suggerisce "TITOLO I – Definizioni generali). Di seguito: TITOLO II – Disposizioni generali, TITOLO III – Mercati, TITOLO IV – Commercio in forma itinerante e TITOLO V – Fiere
2. Art. 1 punto 4. "La convenzione ha validità decennale e si intende automaticamente rinnovabile". E' opportuno sostituire il termine "rinnovabile" con "rinnovata", ~~inserendo "salvo disdetta da comunicarsi entro un termine prefissato"~~ (si suggerisce "entro 180 giorni antecedenti la scadenza").

3. Art. 1 punto 6. "Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate di norma, al tempo strettamente necessario ... omissis ... con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra". Così come scritto viene esclusa la possibilità di vendite provvisorie su aree fisse, ad esempio la vendita di fiori al Cimitero in determinati giorni e nello stesso mercato domenicale. Si suggerisce di inserire dopo "banchi a terra", "al di fuori dell'area assegnata e senza arrecare intralcio alla circolazione"

4. Art 9 punto 10. Pagamento del canone da parte degli spuntisti.
Non sono previsti i tempi di pagamento. Si suggerisce di inserire dopo, "negli importi" la frase "e con le modalità" stabiliti dalla Giunta Comunale annualmente.

5. Art. 11 punto 6. Concorso spese.
Non essendo indicate le modalità di computo degli oneri di utilizzo dell'energia elettrica e della gestione e manutenzione degli impianti, si suggerisce di inserire dopo "fornitura del servizio" la frase "determinate con apposita delibera della Giunta comunale"

Distinti saluti

Il Capogruppo Lista Civica PerilBenediVidigulfo

Fabio Angelo Chiocchetti



COMUNE DI VIDIGULFO
Provincia di Pavia

OGGETTO: Emendamenti ex art. 28 Regolamento Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Servizio III

Visto l'art.49 comma 1 del TUEL, approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto comunale vigente;

Letti gli emendamenti presentati;

ESPRIME


Parere favorevole

Con l'osservanza riferita all'emendamento n. 2 non è possibile l'inserimento della seguente frase "salvo disdetta da comunicarsi entro un termine prefissato" in quanto in contrasto con quanto previsto all'art. 23 della L.R. n. 6 del 02/02/2010.

Il presente parere sarà inserito nella deliberazione della quale forma parte integrante.

Vidigulfo 27/11/2015

Il Responsabile del Servizio III
(Bossolesi Dr. Fabrizio)



COMUNE
DI
VIDIGULFO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 30 DEL 30.11.2015

TITOLO I
DEFINIZIONI GENERALI

Art. 1
NATURA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale 2/02/2010, n.6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", della D.g.r 3/12/2008, n. VIII/8570 e ss.mm.ii e al D.Lgs. 31/03/1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii..

Esso disciplina:

- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione a soggetti che intendono operare su posteggi siti in questo comune;
- Le modalità di assegnazione in concessione dei posteggi ai soggetti di cui al punto precedente;
- Le modalità di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai soggetti residenti o avente sede legale in questo comune;
- Le modalità di svolgimento del mercato settimanale;
- Le modalità di svolgimento dell'attività sui posteggi dati in concessione;
- Le modalità di svolgimento dell'attività itinerante sul territorio comunale.

Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

Le relative procedure sono improntate ai criteri di trasparenza e di semplificazione introdotti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii., dalla

Legge Regionale 2 febbraio 2007, N.1 "Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia" e dalla legge Regionale 30 dicembre 2009, n.33 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità".

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e lo svolgimento del mercato settimanale sono disciplinati altresì dalle norme contenute nei vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche) nonché dalle Ordinanze che il Sindaco riterrà opportuno adottare per assicurare il buon funzionamento o lo svolgimento dello stesso.

Tutti i provvedimenti di polizia amministrativa commerciale vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

I titoli autorizzativi hanno carattere permanente salvo che non riferiscano ad attività da svolgersi per un determinato periodo.

Il presente Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, integra e sostituisce quello approvato con delibera C.C. n. 27 del 23/06/2012.

Art. 2

DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- I. **Per il commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha responsabilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
- II. **Per aree pubbliche:** le strade, le piazze, i canali, compresi quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- III. **Per il mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la responsabilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi sulle aree a ciò destinate, da parte di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche;

- IV. **Per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- V. **Per fiera:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- VI. **Per presenze in un mercato od in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato o nella fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
- VII. **Per presenze effettive in un mercato od in una fiera:** il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in un mercato o in una fiera;
- VIII. **Per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto, rilasciato dal Comune, sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza o di sede legale per gli operatori itineranti, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- IX. **Per il posteggio fuori mercato (od extra mercantile (od aree sparse) (o piazza morta) :** il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un' area mercantile e soggetto al rilascio della concessione;
- X. **Per mercato straordinario:** l'effettuazione di un mercato in giorni diversi previsti da quelli del calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- XI. **Per migliorioria:** la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- XII. **Per scambio:** la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- XIII. **Per settore merceologico:** l'esercizio dell'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- XIV. **Per tipologia merceologica:** il genere di merce venduta prevalentemente;
- XV. **Per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- XVI. **Per imprenditori agricoli:** coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui a decreto legislativo n. 228/2001;
- XVII. **Per Legge della Regione Lombardia, n.6 del 2 febbraio 2010;**

- XVIII. **Per Registro Imprese:** il registro delle imprese di cui alla legge n.580/1993;
- XIX. **Per ordinanza del Ministro della Sanità:** l'ordinanza in data 3 aprile 2002;
- XX. **Per S.U.A.P.:** lo Sportello Unico Attività Produttive.

TITOLO II *DISPOSIZIONI GENERALI*

ART. 1 : RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 L. R. 06/2010.
2. L'attività può essere svolta su qualsiasi area purché in forma itinerante o su posteggi dati in concessione.
3. L'attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.
4. La concessione ha validità decennale (10) e si intende automaticamente rinnovata.
5. Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.
6. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra al di fuori dell'area assegnata e senza arrecare intralcio alla circolazione.
7. L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone e di capitali regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
8. L' autorizzazione, di cui al precedente comma, consente ai titolari della stessa anche l'esercizio dell' attività in forma itinerante nell'ambito del territorio delle Regione e la partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

9. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone o di capitali, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
10. Le autorizzazioni, di cui ai precedenti commi, sono rilasciate, con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa regionale vigente.
11. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune area provata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, nonché per la creazione di posteggi fuori mercato, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
12. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di cui trattasi.

ART. 2 : VERIFICA ANNUALE

1. Il Responsabile del settore commercio, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente entro la data del 31 dicembre, mediante presa d'atto sull'autorizzazione, se il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente, sulla base della seguente documentazione:

a) - obblighi amministrativi -

- visura camerale aggiornata attestante l'iscrizione attiva al registro imprese ed autocertificazione del titolare in caso di eventuali variazioni intervenute;

b) - obblighi fiscali -

- ricevuta di presentazione del Modello Unico, verificando che contenga il quadro relativo al reddito di impresa;
- copia attestazione attribuzione partita IVA, solamente per le imprese di recente costituzione non ancora sottoposte all'obbligo della presentazione del Modello Unico;

c) - obblighi previdenziali -

- iscrizione all'INPS, sia del titolare che degli eventuali collaboratori;

d) - obblighi assistenziali -

- copia del modello unificato inviata al Centro per l'Impiego per l'assunzione dei dipendenti;
- verifica (da codice PIN) della regolare posizione per i collaboratori e/o dipendenti ai fini INAIL.

ART. 3 : CARTA D'ESERCIZIO

1. La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi.
2. E' rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante.
3. Non è prevista per i titolari di posteggio isolato.

ART 4 COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono così individuate:

Servizio Tecnico/Sportello Unico per le Imprese-Commercio (in prosieguo denominato S.U.A.P.) e Servizio di Polizia Locale :

- Rilascio delle autorizzazioni, e delle concessioni permanenti di posteggio e relative istruttorie;
- Verifiche delle condizioni di decadenza o revoca delle autorizzazioni e concessioni e istruttorie delle relative pratiche;
- Convocazione delle associazioni di categoria;
- Ricevimento delle iscrizioni alla lista di spunta;
- Assegnazione dei posteggi;
- Espressione dei pareri sugli scritti difensivi;
- Emanazione delle ordinanze ingiunzioni e delle sanzioni accessorie;
- Vigilanza sullo svolgimento dell'attività
- Effettuazione della spunta;
- Assegnazione giornaliera dei posteggi;
- Redazione dei verbali di violazione.

ART. 5 COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al presente regolamento si opta per la non istituzione della Commissione Comunale Consultiva, ai sensi dell'Art. 19 comma 2 della L.R. n. 6/2010

Al fine di consentire una più efficace gestione delle problematiche inerenti al mercato:

Posteggio n. 20 m. 8 X 4 – Titolare: Assegnato <tipologia non alimentare- calzature;
Posteggio n. 21 m. 8 X 4 – Titolare: Assegnato <tipologia non alimentare- casalinghi;
Posteggio n.22 m. 3 x 3 – Titolare: Non Assegnato <tipologia - agricolo;
Posteggio n.23 m. 5X 4 – Titolare: Assegnato <tipologia - agricolo
Posteggio n. 24 m. 5 X 4 – Titolare: Assegnato <tipologia alimentare- prodotti calabresi
Posteggio n.25 m. 7 X 4 – Titolare: Assegnato <tipologia alimentare- prodotti siciliani;
Posteggio n.26 m. 5 X 4 – Titolare: Assegnato <tipologia non alimentare- giocattoli;
Posteggio n 27 m. 7 X 4 – Titolare: Assegnato <tipologia non alimentare- accessori bici;
Posteggio n. 28 m. 10 X 4 – Titolare: Assegnato <tipologia non alimentare- filati accessori
Posteggio n. 29 m. 7 X 4 – Titolare: Assegnato <tipologia non alimentare- abbigliamento;
Posteggio n. 30 m. 6 X 4 – Titolare: Assegnato <tipologia non alimentare- abb. sportivo
Posteggio n. 31 m. 6 X 4 – Titolare Non: Assegnato <tipologia alimentare- dolci
Posteggio n. 32 m. 6 X 4 – Titolare: Non Assegnato <tipologia non alimentare- intimo;
Posteggio n. 33 m. 7 X 4- Titolare: Non Assegnato <tipologia non alimentare- accessori
Posteggio n. 34 m. 6 X 4 – BATTITORE

ART. 11 MODALITA' DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale, carraio e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.
2. I concessionari di posteggio non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata, né occupare, neppure con piccole sporgenze, spazi comuni senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
3. Gli impianti elettrici, necessari per l'illuminazione e per il funzionamento delle attrezzature dei banchi di vendita, sono realizzati a cura e spese del Comune.
4. Il Comune provvede alla gestione e alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti elettrici e idrici (se esistenti).
5. Il Comune concede l'uso di detti impianti a tutti gli operatori i quali si assumono tutte le responsabilità civili derivanti dall'uso degli impianti dal punto di consegna o di allaccio della fornitura del servizio.
6. E' fatto obbligo agli operatori di concorrere alle spese per l'utilizzo di energia elettrica nonché degli oneri derivanti dalla gestione e manutenzione degli impianti, determinate con apposita delibera della Giunta Comunale

7. Tali oneri, saranno ricompresi nel canone previsto per la TOSAP.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.

ART. 13 : REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i., alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare compresi i mezzi degli operatori in sosta fuori dagli orari consentiti, in concomitanza con il giorno dello svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori-per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
3. Ai residenti è concesso di circolare entro le ore 8:30 salvo casi di urgenza sanitaria o possesso di contrassegno invalidi.

Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli e motocicli, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati.

ART. 14 : MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O NON ASSEGNATI – “SPUNTA”

1. Il personale che collabora alla gestione del mercato o l'Ufficio di Polizia Locale, alle ore 08,30, provvederanno all'assegnazione dei posteggi rimasti liberi per assenza o impedimento dei titolari.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche che frequentano il mercato privi della concessione per il posteggio, potranno chiedere di essere iscritti ai registri di spunta per uno dei settori merceologici (alimentari non alimentari) presentando domanda all'Ufficio di Polizia Locale, allegando la documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività commerciale. Le presenze di spunta per la formazione della graduatoria per uno dei due settori merceologici (alimentari non alimentari), verranno conteggiate esclusivamente dopo la presentazione della domanda di ammissione. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche che alla data di approvazione del presente regolamento erano già inseriti nella

graduatoria di spunta del mercato, dovranno solo regolarizzare la loro posizione presentando regolare domanda.

3. I posteggi liberi verranno assegnati in ordine alle frequenze stabilite dalla graduatoria risultante dai registri di spunta. A parità di presenza saranno titolo preferenziale nell'ordine: la medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero, l'anzianità di iscrizione nella graduatoria di spunta, la maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro imprese.
4. I posteggi liberi alla spunta assegnati a operatori di una determinata categoria verranno assegnati in via prioritaria a operatori della medesima categoria merceologica e solo qualora non vi fossero operatori di quella categoria i posteggi potranno essere assegnati agli operatori di altra categoria merceologica con priorità per la vendita di articoli compatibili (es. pentole, detersivi ecc...).
5. I posteggi assegnati ai produttori agricoli temporaneamente liberi sono assegnati con le stesse modalità degli altri posteggi.
6. Il posteggio per gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore temporaneamente libero sarà assegnato a rotazione ai commercianti regolarmente iscritti nell'elenco delle spunte per uno dei settori merceologici (alimentare e non alimentare) presenti alla spunta.
7. L'elenco delle presenze e il foglio registro compilato dal personale addetto alla gestione del mercato può, a richiesta essere consultato presso gli uffici del servizio di Polizia Locale.
8. Eventuali osservazioni potranno essere indirizzate al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.

ART. 15 : ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DEL REGISTRO DELLE "SPUNTE"

1. L'operatore che esercita il commercio su aree pubbliche che frequenta il mercato privo della concessione di un posteggio potrà chiedere di essere iscritto nel registro delle presenze di "spunta" redatto a seguito del "Verbale giornaliero di mercato" compilato settimanalmente col quale si evidenzia in particolare:
 - le assenze dei titolari di posteggio dato in concessione;
 - le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
 - ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato.
2. Il registro delle presenze verrà tenuto ed aggiornato dal personale dell'Ufficio di Polizia locale. Le graduatorie, suddivise per settori merceologici (alimentari o non alimentari), con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio di Polizia Locale negli orari di apertura al pubblico.

3. Nella graduatoria si considerano le presenze maturate dal 1° gennaio di ogni anno al 31 maggio e dal 1° giugno al 31 dicembre, per il mese di agosto non vengono conteggiate le presenze.
4. Nel caso si effettuano 4 (quattro) assenze consecutive non giustificate, oppure 17 (diciassette) assenze non giustificate, anche non consecutive, nell'arco dell'anno solare, lo "spuntista" verrà estromesso dalla graduatoria. Si considerano assenze giustificate quelle per malattia, gravidanza e servizio militare. Inoltre la cancellazione dal registro delle "spunte" verrà effettuata nei casi in cui il commerciante non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 114/98.

ART. 14 : MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE E SPOSTAMENTO DEL MERCATO

1. Qualora si proceda alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente, al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
 - b) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie, del settore alimentare e non alimentare, o al tipo di attrezzatura di vendita.
2. Nel caso la ristrutturazione del mercato comporti il trasferimento di un numero di posteggi inferiore al 20%, per la successiva riassegnazione è sentito il parere come riportato all'art. 5 del presente regolamento.

ART. 15 : MODALITA' E DIVIETI DA OSSERVARE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI VENDITA

1. Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - devono esibire i documenti autorizzativi (autorizzazione e carta d'esercizio) in originale;
 - devono rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
 - devono utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati;
 - devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;

- devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
- devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro nei tempi e modi stabiliti da art. 9;
- non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;
- non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
- non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
- possono mantenere nel posteggio i propri automezzi, attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;
- esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D., e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi, l'uso di mezzi sonori è vietato;
- sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato.
- Potrà sempre essere disposto a giudizio del Responsabile di Polizia Locale, lo spostamento di un posteggio dato in concessione, che risulti pericoloso o provochi intralcio al passaggio dei mezzi di soccorso;
- In caso di assenza dovrà essere prodotta apposita giustificazione consistente o in un certificato medico o una autocertificazione da consegnare al Comune anche tramite fax al n. 0382/619125 o indirizzo email: polizialocale@comune.vidigulfo.pv.it

ART. 16 : DECADENZA E REVOCA DALLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO

1. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, l'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo in ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio e per causa di forza maggiore.
2. La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

4. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso, l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio nel territorio comunale che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e localizzato sentito il parere dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

ART. 17 : SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.
2. L'istanza a firma congiunta va inoltrata al Responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.
3. Il Responsabile del Settore di Polizia Locale, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

ART. 18 : SUBINGRESSO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 della L.R. 06/2010, che sia provato l'effettivo trasferimento del ramo d'azienda e non può essere effettuato prima di tre anni (3) dalla concessione del posteggio.
2. La domanda di reintestazione dell'autorizzazione, su posteggi dati in concessione, va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.
3. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con l'obbligo a volturarla.
4. Il subentrante deve comunicare l'avvenuto sub-ingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 gg in caso di comprovata necessità.
5. Il subentrante per causa di morte, ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione nei tempi previsti dalla normativa regionale di cui sopra.
6. Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.
7. Nelle operazioni di sub-ingresso, si dovrà inoltre attenere a:
 - a) il rispetto dei due settori (alimentare e non alimentare);
 - b) il diritto del subentrante a mantenere la tipologia merceologica del posteggio acquisito;

- c) la facoltà di poter cedere, nei posteggi con tipologie merceologiche ritenute in eccedenza, ad attività con tutte le tipologie del settore;
- d) la facoltà di poter cedere, nei posteggi delle tipologie merceologiche con un valore di presenza considerato intermedio, ad attività con tutte le altre tipologie del settore meno per quelle ritenute eccessive;
- e) il vincolo per la cessione, nei posteggi delle tipologie merceologiche valutate come scarsamente presenti, ad attività con questa sola tipologia.

ART. 19 : NORME IGIENICO SANITARIE

1. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

ART 20 : SANZIONI PECUNIARIE

1. Fatte salve le pene stabilite dalla legge 114/1998 e s.m.i. nonché dalle leggi in disposizioni in materia o da altre norme speciali, chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,29 a € 516,45, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n.689
2. Quando la gravità del fatto lo richieda gli Organi di vigilanza possono disporre l'immediato allontanamento del concessionario, salve ulteriori decisioni del Comune, da adottarsi dopo aver sentito i Rappresentanti degli Operatori del mercato, l'Assessore al Commercio, il Responsabile di Polizia Locale.

ART. 21 : SANZIONI PARTICOLARI PER L'USO DEI POSTEGGI

1. Fermo restante l'applicazione dell'articolo precedente, i concessionari di posteggi sono passibili delle seguenti sanzioni, che vengono inflitte, sentito l'interessato e i rappresentanti degli operatori del mercato (alimentari- non alimentari) eletti, l'Assessore al Commercio, il Responsabile di Polizia Locale:

A- Sospensione del posteggio fino a sei giorni dalla validità della concessione:

- Per ritardato pagamento di cui all'art. 9 alle scadenze previste;
- per la vendita di merci non previste nell'atto di concessione del posteggio;
- per mantenimento delle attrezzature del posteggio in disordine o in modo indecoroso;

- per occupazione di area maggiore o diversa da quella contenuta in concessione;
- per rifiuto di fornire notizie o documenti ai funzionari o agenti in servizio di vigilanza nei mercati;
- per turbamento dell'ordine dei mercati
- per inosservanza di lievi entità di norme di carattere annonario o relative all'igiene.

B- Revoca del posteggio

- Per recidiva nei fatti che diedero luogo alla sospensione;
- Per comportamento gravemente scorretto nei confronti dei funzionari, agenti e addetti al mercato;
- Per comportamento gravemente lesivo del buon funzionamento del mercato;
- Per gravi inosservanza di norme e carattere annonario o relativi all'igiene;
- Per revoca dell'autorizzazione commerciale o per la perdita dei requisiti di produttore agricolo;
- Per cessione totale o parziale, del posteggio a persona non autorizzata.

ART. 22 : MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato, attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

La gestione, salvo diversa indicazione e il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Locale.

L'attività di vigilanza è esercitata dagli agenti della Polizia Locale.

ART. 23 : POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

L'imprenditori agricoli che intendono esercitare attività di vendita del mercato settimanale, dovranno rivolgere istanza al Comune indicando il tipo di merce che intendono porre in vendita, autocertificando il possesso dei requisiti morali e dello status di imprenditore agricolo. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un anno e riguardante l'intero anno solare (rinnovabile) oppure per periodi limitati nell'anno. Gli agricoltori, già concessionari di posteggio a carattere stagionale, acquisiscono il diritto ad ottenere il rinnovo della concessione per lo stesso periodo della stagione precedente; tale diritto deve essere fatto valere, presentando al Comune –Ufficio S.U.A.P. richiesta di rassegnazione del medesimo posteggio almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di vendita, pena la decadenza.

Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/2001, sono riservati ai margini del mercato, nr.° 2 posteggi, che possono essere dati in concessione per il periodo stagionale relativo

alle produzioni coltivate e per un massimo non superiore di 4 mesi o annualmente per determinate tipologie (es. floricultura ecc.).

I posteggi non utilizzati dai produttori agricoli sono assegnati per il solo giorno di non occupazione, ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica con le stesse modalità previste dall'art. 12 del presente regolamento.

ART.24: POSTEGGIO RISERVATO ATTIVITA' CON IL SISTEMA DEL BATTITORE

Gli operatori che esercitano l'attività con il sistema del battitore occupano il posteggio a loro riservato.

Il posteggio può essere assegnato dal comune, con le modalità previste dalle presenti disposizioni regionali.

Il posteggio non utilizzato sarà assegnato a rotazione tra gli operatori inseriti nell'elenco di spunta.

ART. 25: DELEGA

1. In caso di assenza del titolare del posteggio dato in concessione, l'esercizio dell'attività è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del decreto legislativo 114/98, su delega scritta del titolare, da comunicare al comune.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato

TITOLO IV *COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE*

ART. 26 : DEFINIZIONE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 24 della L.R. n.6 del 02/02/2010, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio regionale.
2. L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove, questo, si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, d'intrattenimento o svago.
3. Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di un'autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

ART. 27 : LIMITAZIONI

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.
2. Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.
3. Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico- sanitarie.
4. E' fatto altresì divieto, di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante..
5. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 mt. dall'area mercatale o della fiera.

ART. 27 : ORARI

1. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

TITOLO V FIERE

ART. 28 : DETERMINAZIONE DELLE AREE

1. La fiera denominata Festa di primavera e Festa salute all'estate si svolgono nei mesi di maggio e settembre nelle seguenti vie: via Roma – via Milano – via Madonnina – via Marconi e Piazza 1° Maggio e ha una struttura massima di nr° 140 posteggi.

ART. 29: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il posteggio nelle fiere è dato limitato ai giorni di svolgimento della fiera e alla disponibilità degli stessi.
2. La domanda di concessione del posteggio deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata o presentata al protocollo del comune almeno 60 gg prima dello svolgimento della fiera.
3. Qualora nello stesso Comune siano previste nell'arco dell'anno più fiere o sagre, l'operatore avrà facoltà di presentare un'unica domanda a valere per tutte le manifestazioni.

ART. 30 : CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Trascorso il termine utile per la presentazione delle domande, il Responsabile del Settore di Polizia Locale, definisce la graduatoria dei partecipanti seguendo nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze effettive;
 - b) maggior numero di presenze;
 - c) anzianità desunta dal registro imprese;
 - d) ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. L'impresa non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
3. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

ART. 31 : ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DEI POSTEGGI

1. L'assegnazione provvisoria dei posteggi che risultino liberi dopo l'orario d'inizio delle vendite, è immediatamente effettuata dal responsabile organizzativo della manifestazione, seguendo la graduatoria di cui all'articolo precedente.

ART. 32 : NORMA GENERALE

1. In quanto compatibili si applicano alle fiere o sagre tutte le disposizioni previste per i mercati.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to ZALIANI FULVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO VOLPE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune a partire da oggi e per quindici giorni consecutivi, ovvero dal giorno 03 DIC. 2015 al giorno 18 DIC. 2015, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata:

Trasmessa in data odierna ai Signori Capigruppo Consiliari.

Vidigulfo, li

03 DIC. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO VOLPE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U.E.L.

Vidigulfo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO VOLPE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 30/11/2015

Vidigulfo, li

03 DIC. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT. ANTONIO VOLPE)

